



## TRIBUNALE DI NAPOLI

### SETTIMA SEZIONE

Il Giudice delegato, dottor Francesco Paolo Feo, letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

visto il ricorso con cui Surrianielli Emilio ha presentato piano del consumatore (non v'è contestazione in ordine al fatto che si tratti di consumatore, né sono emersi elementi di segno contrario) che prevede, nella sua definitiva stesura il pagamento ai creditori del complessivo importo di euro 38.758,00 per una durata di 105 mensilità (poco più di 8 anni), di cui 104 ratei da euro 370,00 ciascuno ed un ultimo rateo di euro 278,00.

Più specificamente il piano prevede il pagamento dei crediti in prededuzione, nella misura di euro 6.546,00 (euro 2.294,00 per il legale del ricorrente, Avvocato Mercogliano ed euro 4.252,00 per il Professionista gestore della crisi Avvocato De Rosa); tale importo sarà corrisposto dalla prima alla 17° rata e parzialmente dalla 18° rata (con ripartizione proporzionale, come in atti).

Seguirà il pagamento dei crediti in privilegio generale, vale a dire quelli in capo all'Agenzia delle Entrate, per euro 1.038,00, a decorrere dalla rata diciottesima fino, parzialmente, alla ventunesima; poi verrà soddisfatto il credito del Comune di Napoli, nell'importo di euro 392,00 (ex stralcio (originario 978,00), che sarà corrisposto parzialmente sia dalla 21° che dalla 22° rata.





Farà quindi seguito il pagamento dei creditori chirografari (con criterio percentuale): Santander per euro 3.860,00; Fidelity per un importo di euro 4.108,00; Deutsche Bank per un importo di euro 6.743,00; Compass Banca per un importo di euro 6.396,00 (originario residuo euro 15.990,00 derivante da originario euro 23.800,00 con deconto di euro 7.810,00 versati dal terzo pignorato; a tal proposito va detto che il ricorrente, con memoria ultima di rettifica del piano, ha sostanzialmente aderito alle difese svolte dal creditore Compass in ordine all'entità del credito vantato, profilo che aveva costituito motivo di contestazione). V'è poi il credito di Agos Ducato per un importo di euro 9.675,00 *ex stralcio* (originario euro 24.186,00). L'importo complessivo pari ad euro 30.782,00 sarà dunque corrisposto parzialmente dalla 22° rata e dalla 23° alla 105° rata.

Il pagamento avverrà entro il giorno 10 di ogni mese.

In seguito alla comunicazione del piano ai creditori da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi, sono pervenute memorie di osservazione da parte dei creditori Compass ed Agos; è altresì pervenuto atto di precisazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Va ancora detto che il ricorrente Surianelli Emilio, non proprietario di alcun bene immobile e dipendente della società ~~Dipendenti~~ (facente parte del ~~Gruppo~~), percepisce una retribuzione mensile pari a circa euro 1.500,00, dalla quale va detratto quanto necessario a titolo di spese di vita, quantificate in euro 890 mensili.





Tutto ciò premesso, va subito detto che il piano in esame, attestato dall'Organismo di composizione della crisi, può essere omologato così come proposto nella stesura definitiva, considerato che va escluso che l'istante, che, come già detto, assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della normativa in esame, abbia determinato colposamente la sua situazione di sovraindebitamento. Dagli atti della procedura e dalle dichiarazioni dello stesso proponente – comparso personalmente all'udienza del 14 Settembre 2021 – deve ritenersi che la situazione di indebitamento ebbe causa nelle vicende familiari del ricorrente che stipulò un primo finanziamento in vista ed in funzione del suo matrimonio, presto entrato in crisi con conseguente separazione dalla coniuge, quando l'unica figlia era ancora molto piccola. Il ricorrente pertanto dovette farsi carico di tutte le spese di mantenimento (anche quelle straordinarie) e si fece anche carico della malattia della madre (poi culminata con il decesso) della situazione familiare di sua sorella. Ciò determinò un ricorso al credito “a cascata”, finalizzato, ad un certo punto, a ripianare la debitoria così formata, con il solo risultato di un aggravio di spese ed interessi che hanno portato Surrianielli Emilio all'attuale oggettiva situazione di indebitamento, nella quale peraltro lo stesso ricorrente ha dovuto pure assumersi l'onere del fitto di altro appartamento, per le esigenze abitative sue e di sua figlia, nel tempo che la stessa passa con lui.

Quanto alla questione del credito che nel piano viene riconosciuto all'Agenzia delle Entrate, può ritenersi, conformemente alle osservazioni svolte dal ricorrente (in assenza di deduzioni contrarie e





dell'allegazione di atti interruttivi, nemmeno menzionati), che il piano di risanamento possa tener conto dei soli crediti non dichiarati prescritti.

Quanto alle contestazioni mosse dalla Compass, lo si è già detto, il proponente ha modificato il piano in modo da superare i rilievi mossi dalla predetta creditrice in ordine al *quantum* spettante (sulle contestazioni riguardanti le cause dell'indebitamento e l'eventuale origine colposa dello stesso in capo al Surrianielli, si è già sopra motivato).

Infine, Agos Ducato ha dedotto esser ostativo all'ammissibilità del piano del consumatore il fatto di esser titolare di finanziamento garantito da cessione del quinto. Il rilievo non ha fondamento, visto che il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012, stabilisce che: la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo. Così sostanzialmente recependo le conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza in precedenza, sulla base della considerazione che la procedura di sovraindebitamento è sicuramente annoverabile fra quelle che si fondano sul principio della concorsualità fra i creditori, sicché il creditore pignorante il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire falcidia come tutti gli altri creditori;





discende, del resto, dalla *ratio* della legge 3/2012 (quella di offrire una c.d. seconda *chance* al debitore) la necessità di dover guardare alla situazione debitoria del proponente in senso complessivo, e cioè, appunto, concorsuale, effettuando il raffronto fra il contenuto della proposta e l'alternativa liquidatoria; d'altra parte, muovendo dal disposto dell'art. 42 l.f. (che afferma che sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento e che è norma sicuramente applicabile per analogia in questo tipo di procedimento), può affermarsi che i crediti futuri (come quello da stipendio) che vengono ad esistenza dopo l'apertura della procedura come quella in oggetto devono entrare a far parte dell'attivo da distribuire in favore dei creditori concorsuali, conseguenza della relativa cessione alla procedura. Sicché il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio non potrà continuare a riscuotere il quinto dello stipendio fino a soddisfazione integrale.

Per tutte le motivazioni che precedono, nei termini sopra descritti, e meglio riportati nella proposta sottoscritta dal proponente Surrianielli Emilio, il piano del consumatore va omologato.

**P.Q.M.**

Omologa il piano del consumatore proposto da Surrianielli Emilio, nei termini sopra descritti, e più analiticamente riportati nella proposta sottoscritta dal proponente, così come integrata e migliorata; dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, che il presente provvedimento, comunicato alle parti, venga altresì reso pubblico, a cura dell'Organismo di





composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino a completa esecuzione del piano. Il Professionista svolgente funzioni di OCC individuerà, di intesa con il ricorrente, eventuali informazioni non avente carattere strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza del provvedimento da parte dei terzi e potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza dei soggetti estranei; tali dati verranno oscurati, nei termini di cui all'art. 96 del d.lgs. 196/2003.  
Napoli, li 21 Settembre 2021.

Il Giudice designato  
Dott. Francesco Paolo Feo

U 22: autografo  
Napoli 26/12/2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo

